

INTRODUZIONE

1. Il mondo societario, come tutti sanno, è in costante evoluzione. La convulsa realtà economica sollecita l'interprete ad individuare soluzioni che, nell'ambito della varietà e complessità delle norme che presidiano il sistema (da quelle civilistiche, a quelle fiscali, da quelle comunitarie a quelle processuali, per citarne solo alcune), si presentino agevoli ed in grado di offrire risposte aderenti alle esigenze di competitività delle imprese. A ciò si aggiunga la complessità delle problematiche applicative che specificamente pone il diritto societario, con l'esigenza, da un lato, di individuare i principi generali inderogabili che presidiano il nuovo diritto delle società di capitali e, dall'altro, di valutare, in un'ottica di costi/benefici, le potenzialità che tale sistema offre, nella consapevolezza che il periodo di sperimentazione delle nuove disposizioni è ancora troppo breve per consentire un serio bilancio.

Come evidenziato con efficacia da qualcuno, le difficoltà applicative della riforma, sono tante, considerando che "agli spazi di libertà aperti dal nuovo diritto societario – detipizzazione degli strumenti finanziari, liberalizzazione del recesso, destrutturazione organizzativa della s.r.l.- si affiancano forti innesti di autorità: standard di responsabilità degli amministratori, responsabilità del socio di s.r.l.; responsabilità da direzione e coordinamento; obblighi informativi; obblighi pubblicitari" (P. MONTALENTI, *La riforma del diritto societario. Dottrina, giurisprudenza, prassi applicative alla luce dei dati statistici: spunti di riflessione*, in *Giur. Comm.*, 2006, I, 504 e C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2006, 1 ss.). Da più parti è stato anche evidenziato (L. ROVELLI, *La genesi della riforma delle società di capitali. Cenni sui precedenti storici*, in *Le nuove s.p.a.*, diretta da O. Cagnasso e L. Panzani, Bologna, 2010, 36 ss.; M. CAMPOBASSO, *L'impatto della riforma sul sistema societario italiano: l'esperienza dei primo anni di applicazione*, in *Notariato*, 2008, 305) che il cantiere del diritto societario, in realtà, dopo il D.L.vo n. 6/2003, non si è mai chiuso: basti all'uopo considerare i decreti correttivi, tra cui la legge sulla tutela del risparmio L. n. 262/2005, la riforma della disciplina delle offerte pubbliche d'acquisto di cui al D.L.vo n. 229/2007, la nuova disciplina dei conferimenti dei beni in natura o crediti senza relazione di stima di cui al D.L.vo n. 142/2008.

2. Un contesto così complesso impone sul piano professionale, da un lato, il quotidiano aggiornamento e l'imprescindibile sperimentazione

(per P.G. MARCHETTI, *Prefazione a Massime notarili in materia societaria*, Milano, 2010, VII, si tratta di raccogliere “la sfida dell’innovazione”), e, dall’altro, la velocizzazione dei processi decisionali in una fruttuosa sintesi tra stabilità ed efficienza.

Su questa strada si sono mosse quasi tutte le categorie professionali, ognuna, però, chiusa nella sua nicchia. Talvolta si sono manifestate delle resistenze che hanno portato ad un ridimensionamento della spinta innovatrice. È parsa evidente, anche, la difficoltà di un effettivo interscambio tra le varie esperienze e le diverse sensibilità culturali. Eppure non vi è dubbio che se si vuole andare avanti sulla strada del progresso non è possibile fermarsi. Quanto meno su alcuni principi fondamentali le idee ed i conseguenti comportamenti non possono che muoversi nella medesima direzione. In questo senso la via è segnata: occorre aprirsi alle altre professionalità e sviluppare il dibattito.

3. In tale contesto di confronto anche con altre professionalità, si inquadra il lavoro svolto dai notai campani, che si inserisce nel solco di una solida e consolidata tradizione e che delinea una figura nuova di notaio, lontana dai vecchi stereotipi (il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito e rilasciarne le copie: cfr. M. DI FABIO, *Notaio (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 565; v. G. LAURINI, *Un messaggio per il notariato di domani*, in *Notariato*, 2004, 459; ID., *La sfida del notariato*, Milano, 2002). Un notaio che non cristallizza mediante formule “paludate e desuete”, ma si spinge oltre gli schemi e le frasi inossidabili (P.G. MARCHETTI, *op. cit.*, IX). Si è al cospetto, effettivamente, di un professionista che in alcuni momenti segna la strada “dei passaggi decisivi della vita delle società” (P.G. MARCHETTI, *op. cit.*, VIII).

Non si può nascondere, però, che nell’attività di massimazione i rischi sono molti. Basti pensare alla ripetitività delle decisioni, che “trasforma un diritto vivente aperto in un diritto vivente uniforme, omogeneo e quindi imperativo” (così, G. ALPA, *Le prassi e i codici deontologici*, in *Le fonti non scritte e l’interpretazione*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. Sacco, Torino, 1999, 115).

Né si può dimenticare, poi, come talvolta accada che a prevalere non sia la forza delle decisioni, ma la quantità delle stesse, non chiedendosi se effettivamente si tratti di un consolidarsi maturo di alcune idee oppure della mera stucchevole riproposizione del precedente. L’esigenza di velocità nella soluzione da dare al caso concreto difficilmente induce

all'esame della *ratio decidendi*, con la conseguenza che spesso le massime non vengono sottoposte ad un vaglio critico.

Per non parlare, infine, della riduttività dei passaggi logici e delle omissioni dell'*iter* argomentativo (G. ALPA, *op. cit.*, 115).

Quello che più spaventa, in quest'attività, però, è il rischio di autoreferenzialità. Il pericolo, in sostanza, che la stessa massima perda i suoi originari caratteri, trasformandosi in *regola iuris*. Così da trovarsi al cospetto di un sistema autoritativo basato sull'editto.

Questo rischio non c'è nella specie. È sufficiente leggere le prime massime per comprendere subito come non ci sia posti mai in modo autoreferenziale. Lo spirito è quello di segnalare ipotesi di soluzioni da utilizzare nel caso concreto. Si tratta di una sorta di "conforto" che assiste chi è tenuto, nella solitudine, a dover fare delle scelte nella vita giudiziaria quotidiana (così con efficacia G. ALPA, *op. cit.*, 114). Da ciò discende che le massime non sono un dogma, ma uno stimolo a cercare nuove strade o sperimentare diverse impostazioni.

In questo senso l'utilizzo del termine "massima" è in certo qual modo fuorviante. Esso va inteso in senso atecnico: non si forniscono certezze, ma si suggeriscono riflessioni.

Tutto ciò è facilitato dal fatto che le massime, al contrario di quanto accade di consueto, sono redatte dagli stessi autori della pronuncia. Il che è anche garanzia di conformità della medesima rispetto all'*iter* argomentativo. La massima, del resto, non è qualcosa di esterno alla decisione, ma è la decisione stessa.

La lettura delle massime nella specie fa capire in modo chiaro che non vi è una risposta unica ed inossidabile per tutte le questioni. Ognuna, infatti, può condurre a diverse opzioni, alcune delle quali persino opposte.

4. Nel dettaglio delle massime che vengono date alla stampa non si può fare a meno di notare che esse fanno emergere in modo immediato e lampante la scelta operata. In esse traspare evidente la capacità degli autori di andare oltre il dato normativo e quella, altrettanto importante, di colmare gli spazi lasciati vuoti da altri.

In definitiva appare chiaro il messaggio di apertura al confronto ed al dialogo.

Di ciò siamo personalmente testimoni, per aver assistito ai lavori della Commissione. Come siamo testimoni, o meglio spettatori affascinati, della passione messa da ciascuno nella confezione di ogni singola massima.

Sul piano del merito va osservato che esistono massime dal carattere prettamente notarile, altre che si occupano di società di persone, altre ancora, molto innovative, altre, invece, che confermano orientamenti precedenti.

La maggior parte delle massime, comunque, sono in tema di società di capitali. E, per onestà, va detto che sono poche le massime da noi non condivise.

Non possiamo, infine, che ringraziare il Comitato Regionale Campano per l'occasione offertaci ed augurare che questo sia solo il primo passo di un periodico percorso di confronto.

Napoli, ottobre 2010

Rosa Pezzullo

Nicola Rocco di Torrepadula